

Il reddito sarà misurato non solo guardando alla denuncia di rito

Occhio al tenore di vita

Sulla base di precise direttive ministeriali, emanate nel contesto della politica di contrasto al fenomeno dell'evasione fiscale, gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate hanno dato nuovo e forte impulso ad un metodo di accertamento presuntivo dei redditi dei contribuenti denominato "redditometro".

Il "redditometro" (noto in termini tecnici come "accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche determinato sinteticamente") è un metodo di verifica che permette all'amministrazione finanziaria di determinare presuntivamente il reddito complessivo attribuibile al contribuente persona fisica, in base ad alcuni elementi e circostanze di fatto certi, come il possesso e l'acquisto di alcuni beni e servizi che rappresentano evidenti manifestazioni della cosiddetta "capacità contributiva" (immobili, automobili, roulotte, aerei, barche, ecc...). La reviviscenza di uno strumento di accertamento che pareva ormai dimenticato o, quanto meno, relegato ad un ruolo secondario rappresenta l'occasione per riesaminarne le caratteristiche e le modalità applicative anche per comprendere quali sono le possibilità di tutela e difesa del contribuente.

Il cosiddetto "redditometro", o misuratore degli elementi indicativi di capacità contributiva, riguarda soltanto le persone fisiche e si propone di rettificare non l'entità di una specifica categoria di reddito bensì il reddito complessivo netto del contribuente attraverso la disponibilità di determinati beni e servizi (aeromobili, immobili, auto, barche, cavalli da corsa o equitazione, collaboratori familiari, assicurazioni) ovvero il compimento di operazioni di incremento del patrimonio (quali gli investimenti o l'acquisto di immobili o di partecipazioni societarie), rivelatori di una capacità contributiva superiore a quella che emerge dalla dichiarazione dei redditi. Questo strumento di accertamento, in sostanza, si basa sull'ipotesi che a fronte di una determinata spesa esista un reddito che la giustifichi.

Semplificando al massi-

di Claudia Contessa

mo la metodologia, sono state elaborate delle tabelle in cui sono stati catalogati i beni e servizi indicativi della capacità contributiva di cui il soggetto ha la disponibilità e a tali beni sono stati attribuiti dei coefficienti per calcolare il costo di gestione, e quindi il reddito minimo per mantenere tale bene. Oltre al reddito presunto per la gestione dei beni già in possesso si tiene conto

anche, nella misura del 20%, degli incrementi patrimoniali (acquisto di beni) effettuati nell'anno oggetto d'indagine o in uno dei quattro anni successivi (atteso che l'incremento patrimoniale si presume essere stato finanziato con il reddito dell'anno di acquisto e con quello dei quattro anni precedenti).

Dalla combinazione dei coefficienti per i beni già disponibili e degli incrementi patrimoniali, si ricava un reddito presunto che deve essere confrontato con quanto dichiarato dal contribuente. Se il confronto tra reddito presunto e reddito dichiarato genera una differenza superiore al 25% per due anni (non necessariamente consecutivi, secondo una recente presa di posizione dell'Amministrazione Finanziaria e della Giurisprudenza) scatta l'accertamento e quindi la contestazione da parte del Fisco.

Negli ultimi tempi si sente



Claudia Contessa

molto parlare di “redditometro” perché con la “manovra d'estate” è stato stabilito, per il triennio 2009-2011, un piano straordinario di controlli basati proprio su tale strumento al quale sono chiamati a partecipare anche i Comuni che possono segnalare situazioni rilevanti di cui siano a conoscenza per la determinazione sintetica del reddito dei cittadini che risiedono nel territorio di competenza.

Uno strumento cardine e sempre più importante, quindi, per la lotta all'evasione al quale è stata ribadita la volontà dell'Amministrazione Finanziaria di ricorrere in maniera sempre più frequente. Per il contribuente difendersi dal redditorometro è sicuramente possibile come per tutti gli strumenti di accertamento. Il contribuente, in particolare, può difendersi motivando le circostanze sospette riscontrate dall'Ufficio e dimostrando la provenienza del reddito presunto. L'accertamento fondato sul “redditorometro” si basa su una presunzione legale relativa che può essere contrastata con vari elementi di prova contraria. Il contribuente può dimostrare, ad esempio, che le spese per il mantenimento di beni o servizi indice di capacità contributiva sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi d'imposta precedenti o sono state finanziate da economie terze. La disponibilità dei beni e dei servizi presuppone che il reddito deve anche avere un carattere di periodicità e non di occasionalità. Nel “redditorometro”, come per gli studi di settore, assume importanza e centralità la fase del contraddittorio poiché il contribuente ha la possibilità di spiegare le proprie scelte di consumo dimostrando che il maggior reddito deriva da redditi esenti (derivanti da BOT, CCT ecc.), da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (buoni postali, libretti a risparmio, depositi in conto corrente ecc.), che sono stati effettuati dei

sinvestimenti patrimoniali o utilizzazioni dei finanziamenti e che, pertanto, si è ricorso all'indebitamento per il sostenimento di determinate spese. Non dimentichiamoci, però, in quest'ultimo caso, che il sostenimento di rate di mutuo o di leasing innesca, a sua volta, conseguenze negative sulla valutazione della capacità reddituale sul piano gestionale poiché denota la capacità del soggetto accertato di avere un reddito che ne permetta il pagamento. Il contribuente può dimostrare che le spese per il mantenimento di beni e servizi indice di capacità contributiva sono state coperte con elementi patrimoniali accumulati in periodi precedenti. Il contribuente può anche dimostrare di utilizzare somme di denaro derivanti da eredità, donazioni, vincite, somme riscosse a titolo di risarcimento o di utilizzare redditi conseguiti a fronte di importi fiscali convenzionali (come avviene per i redditi agrari) o redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR), o ancora provare che le spese sono state sostenute da altri soggetti che ne avevano la capacità (coniuge, genitori, soggetti terzi ecc.). E' importante sottolineare che ai fini del “redditorometro” vale la nozione di “famiglia fiscale” nel senso che l'indagine deve essere condotta avendo riguardo anche ai redditi posseduti e ai beni a disposizione dei componenti della famiglia del contribuente indagato.

Il D.L. 112/2008 individua i soggetti verso i quali viene posta particolare attenzione e viene indirizzata l'attività di accertamento: sono privilegiati i controlli ai soggetti che non presentano debiti d'imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi e per i quali sussistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

L'Ufficio accertatore, peraltro, può quantificare la capacità contributiva del contribuente anche attraverso elementi diversi da quelli espressa-

mente previsti dalla legge ossia attraverso altri indicatori di spesa. A tale proposito, la Guardia di Finanza con la circolare 1/2008 ha introdotto nuovi indici di ricchezza precisando che gli stessi sono da considerare per la ricostruzione sintetica del reddito a titolo di orientamento e non in via esaustiva tra gli elementi e le circostanze di fatto indicativi di capacità contributiva oltre a quelli già previsti dalla legge. Si citano, ad esempio, il pagamento di consistenti rate di mutuo, il pagamento di canoni leasing soprattutto in relazione ad auto di lusso, natanti da diporto ed unità immobiliari di pregio, il pagamento di canoni per l'affitto di posti barca, il pagamento di rette per scuole private particolarmente costose, frequenti viaggi e crociere, accessi a beauty farm, iscrizione a circoli esclusivi ecc... (in generale, beni, servizi e consumi che si ritengono manifestativi di un tenore di vita agiato).

I primi risultati del “Cete” (il software che a metà dell'anno scorso ha mosso i primi passi a caccia di finti poveri) ha sicuramente condotto a numeri importanti. Se l'obiettivo era quello di raccogliere dati su 20.000 soggetti, lo stesso è stato di gran lunga superato raggiungendo i 30.000 monitoraggi e si prevedono ulteriori notevoli incrementi per l'anno in corso. Sicuramente i mesi in cui si raggiunge il massimo numero di soggetti monitorati sono quelli estivi perché alcuni indicatori di capacità economica sono più visibili e attivi, come avviene, a titolo esemplificativo, per l'utilizzo di barche e residenze secondarie. Il “Cete” è un'arma informatica evoluta che consente l'incrocio massivo delle banche dati provando, per la prima volta, a mettere a confronto la titolarità del diritto ossia l'intestatario formale dei beni con le situazioni di effettivo possesso ossia il soggetto che utilizza materialmente i beni stessi.



Le risultanze dell'accertamento standardizzato, siano derivanti dall'applicazione di parametri, studi di settore o "redditometro", dovrebbero costituire meri parametri di riferimento partendo dai quali l'Amministrazione Finanziaria dovrebbe poi acquisire ulteriori elementi legati al caso concreto senza effettuare una lettura meccanica degli esiti dello strumento.

In relazione anche a quanto affermato prima, mentre per i grandi contribuenti si sono incrementate le verifiche puntuali per tutti gli altri l'orientamento dell'Amministrazione Finanziaria è ormai chiaro. Il ricorso agli accertamenti statistici con l'utilizzo di parametri, studi di settore e "redditometro" assume sempre più un'importanza centrale. Non basta certo dire che si sono scovati venti o trentamila "finti poveri" perché bisogna poi andare a verificare quanto rispetto alle risultanze dell'accertamento è l'imponibile effettivo e quanto verrà confermato davanti alle Commissioni Tributarie. Gli strumenti utilizzati non sono infallibili e il contenzioso lo dimostra ampiamente. La selezione dei soggetti costituisce il punto di arrivo di un percorso investigativo più ampio che parte dalla raccolta di tutti gli elementi che hanno de-

terminato il controllo, la verifica dei dati e la loro attendibilità e dall'accuratezza dell'analisi dipenderà l'efficacia dell'attività di controllo ossia la capacità di far emergere le situazioni di effettiva e consistente evasione. Questa capacità è finalizzata non solo al recupero delle imposte evase ma è anche tesa ad ottenere un cambiamento dei comportamenti fiscalmente scorretti tale da determinare un allargamento delle basi imponibili dichiarate e un conseguente incremento delle entrate derivanti dall'adempimento spontaneo ossia la cosiddetta "compliance" tra cittadino-contribuente e Stato impositore.

Entro fine anno l'Agenzia delle Entrate partirà con la sperimentazione del nuovo redditometro 2010 che, eliminando beni e coefficienti non significativi per il calcolo attuale del reddito, si trasformerà in uno strumento di molto più semplice applicazione che misurerà la reale capacità di spesa in relazione al reddito dichiarato

al fisco e sarà fondato cioè su valori reali ed elementi di spesa effettiva oltre che su metodologie statisticomatematiche. E' auspicabile che con il nuovo redditometro ora allo studio, anche con il coinvolgimento di associazioni e professionisti in questa fase "progettuale", si giunga ad un moderno sistema di accertamento per combattere l'evasione fiscale più reale e comprensibile e pertanto maggiormente condiviso e, cioè, che raccolga maggiori consensi rispetto ad altri strumenti ora utilizzati.

L'incremento dell'utilizzo di questo strumento di accertamento specie negli ultimi anni e la previsione di un sempre maggiore impiego non deve essere visto infatti con ostilità poiché sicuramente il confronto fra dichiarazioni dei redditi e tenore di vita rappresenta un punto di partenza importante nella lotta all'evasione fiscale, purché tale strumento, come tutti gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, sia utilizzato con ragionevolezza ed equilibrio.

Claudia Contessa
Dottore Commercialista

